

Con decorrenza 18/3/2014 e cioè dodici mesi dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del [Decreto Interministeriale 6/3/2013](#), entrano in vigore i nuovi requisiti del docente formatore e superano quelli del regime transitorio dei 3 anni di “esperienza documentata professionale o didattica in materia di salute e sicurezza sul lavoro almeno triennale”.

Gli accordi tra Stato, Regioni e Province autonome del 21/12/2011 che danno attuazione agli articoli 34 e 37 del d.lgs 81/08 contengono i requisiti dei docenti limitatamente ai corsi definiti da tali accordi. Viene citato un futuro regime definitivo “in attesa della elaborazione della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei [criteri di qualificazione](#) della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” e uno transitorio “dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di RSPP, anche con riferimento al datore di lavoro”.

Esistono altre norme in corso di validità che per altri tipi di corsi::

-Accordo Stato Regioni del 26/1/2006 relativo ai requisiti dei corsi per la [formazione degli RSPP e ASPP](#), che è attualmente in fase di revisione. Al punto 4.2.2 comma b è riportato “dimostrare di possedere una esperienza **almeno biennale**, maturata in ambito prevenzione e sicurezza sul lavoro”.

-Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 relativo all’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica [abilitazione degli operatori](#): “2.1. Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con **esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute** nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. (...)”.

Per quanto riguarda i **coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione di cui al Tit IV del D.lgs 81** i corsi di formazione normati dall’allegato XIV **non definiscono i requisiti dei docenti**.

Per i corsi antincendio di cui al DM 10/3/1998 (normativa è in via di aggiornamento) nell’allegato IX **non viene richiesto alcun requisito** per il [docente formatore](#).

Per i corsi di primo soccorso di cui al Dm 388/03 i requisiti sono esplicitati nell’articolo 3 comma 2: “La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del S S N; Nello svolgimento della pratica della formazione il medico può avvalersi personale infermieristico o di altro personale specializzato”.

Per i soggetti che operano all’interno di **ambienti sospetti di inquinamento o confinati**, tra i requisiti di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi vi è: “d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del Dlgs 81, entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore decreto stesso, in accordo alla Conferenza Stato Regioni, sentite le parti sociali” (DPR n. 177 del 14/09/2011). Ad oggi (oltre i 90 gg) **non sono stati emanati requisiti** per la regolamentazione dei corsi di formazione.

La situazione attuale (e prossima) dei requisiti dei formatori in ambito sicurezza e salute può essere espressa dalla seguente tabella.

Tipo di corso	Riferimento normativo	Requisiti minimi Formatore-Docente	
LAVORATORI	Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 D.I. 06 marzo 2013	Fino al 17 marzo 2014	Esperienza > 3 anni in docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
		Dal 18 marzo 2014	Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013
PREPOSTI	Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 D.I. 06 marzo 2013	Fino al 17 marzo 2014	Esperienza > 3 anni in docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
		Dal 18 marzo 2014	Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013
DIRIGENTI	Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 D.I. 06 marzo 2013	Fino al 17 marzo 2014	Esperienza > 3 anni in docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
		Dal 18 marzo 2014	Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013
DATORI DI LAVORO\RSPP	Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 D.I. 06 marzo 2013	Fino al 17 marzo 2014	Esperienza > 3 anni in docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
		Dal 18 marzo 2014	Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013
RSPP-ASPP e Aggiornamenti	Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006	Esperienza > 2 anni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro	
RLS	D.M. 16 gennaio 1997	Nessuno	
CSE-CSP	D. Lgs. 9 aprile 2008, Allegato XIV	Nessuno	
ANTINCENDIO	D.M. 10 marzo 1998 Dip. VV.FF. circ. 23 febbraio 2011, n.12653	Nessuno	
PRIMO SOCCORSO	D.I. 15 luglio 2003, n. 388	Personale medico (Laurea in Medicina e Chirurgia)	
CEI 11-27	Norma CEI 11-27	Conoscenza delle norme di sicurezza nella progettazione ed esercizio in materia di impianti elettrici, esperienza nel settore elettrico, esperienza come docente / formatore.	
SPAZI CONFINATI	D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 66 D.P.R. 14 settembre 2011	Nessuno	
USO DPI 3^ CATEGORIA	D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 77	Nessuno	

Tipo di corso	Riferimento normativo	Requisiti minimi Formatore-Docente
CANTIERI STRADALI	D.I. 4 marzo 2013	Esperienza > 3 anni nel settore stradale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali
PONTEGGI	D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 137 comma 6 e 7, Allegato XXI	Esperienza > 2 anni sia nel settore della formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
ABILITAZIONE ALL'USO DI ATTREZZATURE DA LAVORO	Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012	Esperienza > 3 anni sia nel settore della formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

D.I. 6 marzo 2013

I requisiti richiesti ai formatori sono stati sanciti dalla Commissione Stato-Regioni 18 aprile 2012 (sostituiscono quelli stabiliti in precedenza.

Si considera qualificato il formatore che possieda

- 1) **il prerequisito del Diploma di scuola secondaria superiore e il rispetto di 3 elementi fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica.**
- 2) **uno dei sei requisiti** individuati nell'Allegato al Decreto.

1) **Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni,** nell'area tematica oggetto della docenza

2) **Laurea coerente con le materie oggetto della docenza,** o corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione..) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro,

3) **Frequenza e possesso di Attestato di frequenza, con verifica, a corso/i di formazione di almeno 64 ore (o in alternativa 40) in materia di salute e sicurezza sul lavoro** organizzato/i da regioni università inail (e altri soggetti art. 32, c.ma 4, d81) unitamente ad **almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato corso da 40 ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza**

4) **Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP**

Nei casi citati al punto 2, 3 e 4 anche il possesso di almeno una delle seguenti specifiche:Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di **24 ore** (es. corso formazione-formatori), **in alternativa** Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno **32 ore** negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno **40 ore** negli ultimi tre anni, in qualunque materia Partecipazione a corsi in affiancamento ad altro docente, per almeno **48 ore**, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.